



Comune di Sant'Elia Fiumerapido

(Provincia di Frosinone)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno 2026, addì 22, del mese di Giugno, alle ore 19.00., nella Sala delle adunanze Consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in Straordinaria in seduta pubblica di Seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Diego Violo sono presenti N.12 - ed assenti 1, sebbene invitati come segue:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Dott. Fabio Violi	SI	Maddalena Lombardi	SI
Diego Violo	SI	Samuele Fiorella	SI
Monia Miele	SI	Roberto Angelosanto	NO
Annalisa Fionda	SI	Claudia Sofia	SI
Simone Caringi	SI	Antonio D'Agostino	SI
Cinzia Rizza	SI	Stefano Serra	SI
Roberto Rotondo	SI		

Partecipa il Segretario Comunale presso il Comune di S.Elia Fiumerapido, Anna Parisi, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

Si passa successivamente al settimo punto all'ordine del giorno, relativo all'adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa statale.

L'Assessore Fionda chiarisce che, rispetto al punto precedente, la differenza consiste nel fatto che il regolamento appena approvato riguarda le entrate comunali, mentre il nuovo provvedimento consente ai cittadini di aderire alla definizione agevolata delle cartelle affidate all'Agente della riscossione e riferite alle annualità previste dalla normativa vigente.

Interviene nuovamente la Consiglieria Sofia, la quale dichiara il voto favorevole del gruppo, ritenendo che si tratti di una misura di carattere nazionale la cui applicazione da parte dell'Ente risulti coerente con le finalità perseguite dal legislatore e con le motivazioni già espresse in occasione del punto precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione del 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

VISTO Il rinvio disposto tramite un emendamento approvato in Commissione Finanze al Senato, inserito nel decreto-legge n. 63/2026 (cd. "DL Carburanti ter"), che modifica l'intero calendario operativo della sanatoria locale nel modo che segue:

Adozione e invio delibera del Comune: entro il 31 luglio 2026.

Domanda dei contribuenti: slitta di conseguenza rispetto alle date originarie (16 settembre - 31 ottobre).

Risposte di ADER e Scadenze di pagamento: subiranno rimodulazioni proporzionali che ridefiniranno il piano di rateizzazione complessivo.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 446.230,72;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione in quanto le somme vengono accertate per cassa, pertanto, per le somme affidate ad Ader, non sono stati effettuati accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche e soprattutto in funzione di un'ulteriore valutazione data dall'opportunità di riscuotere somme ormai giacenti presso Ader da moltissimi anni e che nel tempo hanno prodotto movimentazioni irrисorie;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2025 di approvazione del DUP 2026/2028;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqües*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, P. n. 7098 DEL 22/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Ail. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 19/06/2026 dalla Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile Finanziario e Tributi, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Posta in votazione, la proposta viene approvata all'unanimità.

Immediata eseguibilità: Unanimità

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqües*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 14

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Alba Olandesi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alba Olandesi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DIEGO VIOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA PARISI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Sant'Elia Fiumerapido. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
DIEGO VIOLO in data 02/07/2026
Anna Parisi in data 02/07/2026